

Prot. AFIR-Retail/EF-cl/n-26

Milano, venerdì 20 agosto 2021

Spett.le  
Autorità di regolazione per Energia  
Reti e Ambiente  
Direzione Mercati Retail e tutele dei  
consumatori di energia  
Piazza Cavour, 5  
20121 – Milano  
Email: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)


**Oggetto: Risposta Edison DCO 263/2021/R/gas Smart metering gas: Regolazione degli output e della performance del servizio di misura e degli obblighi di fatturazione – orientamenti finali.**

Gentilissimi,

si trasmettono con la presente le osservazioni di Edison S.p.a. in merito al documento di consultazione in oggetto.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi integrazione o chiarimento.

Distinti saluti,



Maria Elena Fumagalli  
*Direttore Affari Regolatori*

**Edison Spa**

Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano  
Tel. +39 02 6222 1

Capitale Soc. 5.377.000.671,00 euro i.v.  
Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi e C.F. 06722600019  
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754  
Codice destinatario RWYUTBX

Edison ha ben compreso la volontà del Regolatore nel completamento del passaggio ai sistemi di misura smart nel settore del gas, già avviate con i precedenti documenti 487/2019/R/gas del 26 novembre 2019 e 570/2018/R/com del 13 novembre 2018 e con il tavolo tecnico del 30 ottobre 2020 con le associazioni dei distributori e supporta in linea generale gli orientamenti presentati dall'Autorità.

Si condividono gli obiettivi esposti nel Documento, in particolar modo la promozione dell'efficienza del servizio di misura, lo sviluppo di un sistema di rilevazione delle misure sempre più automatizzato e l'aumento della disponibilità di dati precisi di consumo.

Riteniamo, però, che il raggiungimento degli obiettivi illustrati in questa consultazione non possa prescindere dall'aver a disposizione il corredo informativo di ciascun PdR (in particolare modo della tipologia di misuratore installato: smart meter o tradizionale) in maniera accurata ma soprattutto con valenza certificata. Ci si aspetta, come illustrato nel DCO stesso, che il Registro Centrale Ufficiale gestito dal SII, in seguito anche alla definizione del nuovo flusso per la gestione della sostituzione del misuratore, garantisca la correttezza del contenuto informativo a favore del raggiungimento di una buona qualità dei servizi di distribuzione e di misura e più in generale del funzionamento del mercato del gas (tenendo in considerazione anche gli Utenti del Bilanciamento, potenziali soggetti impattati da inefficienze del sistema di misura).

Siamo favorevoli al sistema di indennizzi prospettato dal Regolatore con la finalità di migliorare le performance delle imprese di distribuzione sia in relazione al rispetto delle tempistiche di messa a disposizione dei dati di misura, sia in termini di qualità dell'informazione e di adeguamento delle disposizioni regolatorie a quanto già previsto per il settore elettrico.

Si accoglie con favore l'impegno dell'Autorità nel rendere disponibili le curve delle letture con il dettaglio giornaliero e si richiede la possibilità di metterle a disposizione, tramite il SII, anche agli Utenti del Bilanciamento anche infra-mese e/o comunque non appena disponibili, al fine di eventuali correzioni della programmazione per il mese in corso e il/i mese/i successivo/i). A tal riguardo, inoltre, si richiede la messa a disposizione delle serie storiche delle misure in fase di abbinamento agli Utenti della Distribuzione e agli Utenti del Bilanciamento.

In tale contesto, infine, si vedrebbe favorevolmente l'avvio di progetti pilota per le teleletture dei misuratori che, in linea con quanto già proposto in altre sedi, dovrebbero prevedere anche la condivisione dei costi focalizzandosi, in maniera preferenziale, su alcuni cluster di clienti industriali.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento  
di Edison Spa

Società a socio unico  
Capitale Soc. 5.377.000.671,00 euro.  
Reg. Imprese di Milano e C.F. 06722600019  
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754

Si rendono nel seguito le proprie osservazioni e per semplicità di esposizione si procede rispondendo per argomenti.

1) Messa in servizio degli smart meter gas

In accordo con il Documento, si ritiene opportuno prevedere una stretta correlazione tra l'installazione e la messa in servizio degli smart meter gas e si condivide la tempistica prevista dal Regolatore così come il periodo transitorio di sei mesi per il passaggio alle nuove disposizioni, durante il quale le imprese di distribuzione potranno verificare l'effettiva messa in servizio degli smart meter ed effettuare eventuali riclassificazioni dei misuratori.

2) Obiettivi generali del documento di consultazione e Frequenze di raccolta della misura nei punti di riconsegna e granularità

In linea generale, si sostengono le finalità operative dell'Autorità per il miglioramento della qualità del servizio di misura nei punti di riconsegna delle reti di distribuzione.

Edison accoglie con favore l'estensione agli smart meter di classe G4 e G6 la frequenza mensile di raccolta della misura, già vigente per misuratori di calibri maggiori e ritiene sia già necessario garantire una lettura a fine mese ma con dettaglio dei dati di misura giornaliero.

Con riferimento al periodo di tempo per un eventuale riconduzione della lettura della fine del mese, si evidenzia un rischio che potrebbe presentarsi qualora le imprese di distribuzione riuscissero a raccogliere la lettura in uno dei precedenti tre giorni (secondo la finestra temporale prevista nel Documento) alla fine del mese e tale lettura venga fissata rolling nello stesso giorno senza poi ottenere quella effettiva dell'ultimo giorno del mese. A tal proposito si ritiene opportuno porre particolare attenzione a possibili comportamenti impropri da parte delle imprese di distribuzione.

3) Aspetti relativi alla fatturazione

Si sostiene la volontà dell'Autorità di uniformare la frequenza di fatturazione, superando l'attuale distinzione derivante dalla presenza di uno smart meter o di un misuratore tradizionale, nonché quella di limitare la contabilizzazione delle letture stimate qualora disponibili quelle effettive.

4) Frequenze di messa a disposizione al SII dei dati di misura

Analogamente a quanto previsto dal Documento, si ritiene opportuna una riduzione del tempo a disposizione delle imprese di distribuzione per la messa a disposizione dei dati di misura al SII e di conseguenza agli Utenti della distribuzione e si accoglie favorevolmente che tale riduzione avvenga in modo graduale.

5) Regolazione della performance del servizio di misura per i punti dotati di smart meter

Al fine di migliorare la qualità del servizio di misura e di perseguire coerenza con quanto già previsto nel settore elettrico, si accoglie con favore l'orientamento dell'Autorità relativamente alla definizione del sistema degli indennizzi automatici a carico delle imprese di distribuzione nei confronti degli Utenti della Distribuzione nel caso di mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati. Si coglie l'occasione per sottolineare la possibilità di prevedere l'estensione del sistema degli indennizzi anche agli Utenti del Bilanciamento, come gli Utenti della Distribuzione, anch'essi potenziali soggetti di inefficienze del Sistema.

Gli obiettivi minimi presentati nel Documento, potrebbero non essere opportunamente sfidanti, riteniamo opportuno, in vista delle finalità prospettate dall'Autorità, impostare gli obiettivi minimi e i relativi valori % con riferimento ai Punti di riconsegna dotati di smart meter con calibro misuratore di classe G6 e che questo calibro venga considerato il target di riferimento. Si ritiene che, con poca difficoltà, le imprese di distribuzione potrebbero ad oggi già garantire i valori relativi agli obiettivi minimi da raggiungere per ciascun Utente della Distribuzione (Rif.Tab.17 nel Documento di consultazione) e verrebbe meno la motivazione al miglioramento delle performance da parte dei distributori. In conclusione, si condividono i valori unitari di ciascun indennizzo purché riferiti a misuratori di calibro G6.

Riteniamo necessario che, accanto a degli indicatori di performance relativi al rispetto dei termini per la messa a disposizione dei dati di misura e alla percentuale di dati di misura effettivi, venga previsto un ulteriore indicatore relativo alla qualità dei dati trasmessi dai distributori ai fini del settlement gas. Nella parte introduttiva della delibera 521/2020/R/gas, l'Arera ha peraltro evidenziato la necessità di introdurre una regolazione della qualità connessa al servizio reso dall'impresa di distribuzione nell'ambito delle procedure di settlement, completa di standard e di relativi indennizzi automatici.

L'avvio della riforma del settlement gas dal 1° gennaio 2020, con la delibera 148/2019/R/gas e s.m.i. (TISG), ha infatti evidenziato numerose criticità, rilevate e segnalate dagli operatori nelle sessioni di bilanciamento mensile a partire dal mese di gennaio 2020, che hanno portato alla generazione di numerosi casi di picchi anomali nei dati di prelievo e alla determinazione di ingenti corrispettivi di scostamento a carico degli Utenti del Bilanciamento (UdB). Tali criticità non hanno ad oggi trovato una

soluzione strutturale, come evidenziatosi nei risultati dell'attuale sessione di aggiustamento per l'anno 2020, dove sono stati riscontrati numerosi casi di prelievi anomali, determinati dalla mancata rettifica dei dati di misura da parte dei distributori a valle delle sessioni di bilanciamento mensili.

In questo contesto, riteniamo quindi necessario che venga introdotto un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione, in quanto soggetti responsabili del dato di misura, a porre in essere tutte le azioni necessarie per minimizzare la correzione degli errori nelle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento gas, introducendo delle forme di penalizzazione in caso di trasmissione da parte dei distributori di dati di misura non corretti.

In particolare, riteniamo opportuno che, ai fini della definizione di tale indicatore, si prenda a riferimento la numerosità e l'entità delle rettifiche dei dati di misura trasmessi dai distributori, su segnalazione degli Utenti della Distribuzione (UdD) e degli Utenti del Bilanciamento (UdB).

Riteniamo inoltre opportuno che nella quantificazione dell'indennizzo automatico per il mancato rispetto dell'indicatore di performance relativo all'accuratezza o correttezza dei dati trasmessi, si faccia riferimento al danno economico generato a livello di sistema per la comunicazione di dati anomali da parte dei distributori, che determinano un aggravio delle attività di controllo dei dati e di segnalazione delle anomalie a carico degli UdD e degli UdB, il pagamento di ingenti corrispettivi di scostamento da parte degli UdB per cause non imputabili alla loro condotta, e, aspetto che rileva in particolare ai presenti fini, la definizione di bilanci di trasporto non corretti e oggetto di continue rettifiche. Nell'ottica della quantificazione dell'indennizzo automatico, si evidenzia che Snam Rete Gas ha richiesto la corresponsione da parte degli UdB di un corrispettivo per la rettifica dei dati di prelievo in sede di bilanciamento pari a 1.000/2000 euro per ciascun PdR oggetto di rettifica in sede di bilanciamento e di 1.000 euro per PdR in sede di aggiustamento, a copertura dei soli costi operativi connessi all'attività di gestione delle rettifiche.

Infine, si accolgono favorevolmente le tempistiche prospettate in merito alla gestione della quantificazione degli indennizzi da parte del SII, che appaiono in linea con le tempistiche minime di attuazione del meccanismo.